R.C. Rischi Diversi

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHERMORE

R.C. RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello RCG55121 – Ed. 11/2021

ITALIANA ASSICURAZIONI

GLOSSARIO Pag. 4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Pag. 6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. RISCHI DIVERSI Pag. 8
NORME SPECIALI Pag. 13
NORME SPECIALI PER R.C. PROFESSIONALI Pag. 19
NORME AGGIUNTIVE Pag. 50

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito.
Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ADDETTI
Tutte le persone che partecipano all'attività formante oggetto dell'assicurazione, compreso l'Assicurato stesso e i suoi familiari, **esclusi appaltatori e loro dipendenti**.

APPALTATORE
La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione dei lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNO
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

FATTURATO
Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili.

FRANCHIGIA
Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MERCEDI
Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto; le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

PARTI
Il Contraente e la Società.

POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta alla Società.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO
Dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti del Contraente.

RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A.

VALORE DELL'OPERA
L'importo della singola opera da realizzarsi (esclusa l'I.V.A.), che può coincidere con il contratto di appalto o parte.

DEFINIZIONI VALIDE PER R.C. PROFESSIONALI
(Norme Speciali 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)

Nel testo che segue, si intendono per:

ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Accompagnatore nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.

COLLABORATORI
I liberi professionisti/lavoratori autonomi in possesso delle qualifiche/abilitazioni necessarie previste dalla legge, che collaborano stabilmente con il Contraente.

DANNO – DANNI
Il/i pregiudizio/i economico/i, conseguente/i a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

EUROPA
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano, gli altri stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

GUIDA AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA
Accompagnatore in ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, compresi parchi ed aree protette, **con esclusione di percorsi di particolare difficoltà o che richiedano l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche.**

GUIDA TURISTICA
Accompagnatore nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici.

PERDITE PATRIMONIALI
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamento a cose.

SINISTRO
La richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali o danni per i quali è prestata l'assicurazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

ART. 8 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in **mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria e così ad ogni successiva scadenza.** Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.

ART. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. RISCHI DIVERSI

ART. 12 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.
   In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di euro 5.000.

I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che, ai fini della sola garanzia di R.C.T. i lavoratori parasubordinati, sono considerati terzi per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza di loro partecipazione manuale all'attività assicurata.

c) Personale temporaneo

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato.
Qualora la garanzia di R.C.O., di cui alla lett. b) del presente articolo, non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per morte e lesioni personali.

ART. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi Europei.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 14 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
d) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile.

ART. 15 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
i) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
l) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
n) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
o) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
p) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; da bagnamento di acqua piovana o di agenti atmosferici in genere, relativamente a lavori di manutenzione e costruzione di edifici;
q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
r) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
s) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
t) da detenzione o impiego di esplosivi;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

u) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
v) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
w) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
x) i danni derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF).

ART. 16 REGOLAZIONE DEL PREMIO

a) Qualora **il premio** sia **convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili** (mercedi, retribuzioni, fatturato, valore dell'opera, ecc.), esso **viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo** annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

b) **Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione** o della minore durata del contratto, **il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari** e, cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
- delle mercedi;
- delle retribuzioni;
- dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e del costo sostenuto per prestazioni di personale temporaneo regolarmente acquisito in base a norme di legge;
- del fatturato (esclusa l'I.V.A.);
- del costo effettivo a fine lavori dell'intera opera;
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione **devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società** sull'ammontare dell'eventuale conguaglio, **che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.**
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

c) **Nel caso in cui il Contraente,** nei termini previsti, **non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza** attiva dovuta, **il premio,** anticipato in via provvisoria per le rate successive, **viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione** o il pagamento della differenza attiva **e la garanzia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo** di assicurazione fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, **salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, **la Società,** fermo il suo diritto di agire giudizialmente, **non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**
Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura.

d) Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, **in base alle mercedi e retribuzioni** corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, **il Contraente,** per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, **deve fornire alla Società fotocopia dell'apposito modulo - spedito dall'I.N.A.I.L. all'Assicurato con raccomandata** - con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

definitivo e richiede al Contraente stesso versamento dell'importo dovuto in sede di "regolazione premi". **Qualora il premio sia convenuto,** anche in parte, **in base al fatturato (esclusa I.V.A.), il Contraente,** per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, **deve fornire alla Società fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A.**

e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali **l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.**

ART. 17 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI MASSIMALI E DEL PREMIO (INDICIZZAZIONE)

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza, è operante la seguente norma: al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

1) al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
2) al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
3) al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
4) al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui s'è verificato il sinistro;

si conviene che:

a) i valori ed i limiti delle prestazione espressi in euro, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
b) il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

Nonostante quanto premesso in nessun caso la Società potrà essere chiamata a pagare per ogni sinistro un importo superiore a euro 3.000.000.

ART. 18 BUONA FEDE INAIL

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

ART. 19 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quanto ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 20 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 21 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Per i sinistri che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti dalla Società, l'Assicurato rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali sinistri sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.

ART. 22 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

ART. 23 MASSIMALE

L'Assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro.
Nel caso un unico evento interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME SPECIALI

(ad integrazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione", quando essa è riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

1) ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI - STAZIONI DI MONTA

L'assicurazione comprende i rischi inerenti a:

- circolazione degli animali su strade di uso pubblico e danni cagionati dai veicoli od attrezzi trainati dagli stessi;
- trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione;
- partecipazione ad esposizioni e mostre.

Sono esclusi i danni: ad animali sottoposti a monta, alle coltivazioni e da contagio; alle persone che cavalcano gli animali o li conducono; alle cose trasportate sui veicoli trainati dall'animale cui si riferisce l'assicurazione.

Sono tuttavia compresi i danni corporali ai terzi trasportati su carrozze, calessi e biroccini.

Per i soli esercizi di pescicoltura e apicoltura e limitatamente alla vendita al dettaglio effettuata direttamente dall'Assicurato, sono compresi i danni cagionati dai prodotti dopo la consegna a terzi, alle condizioni stabilite dalla Norma Aggiuntiva E), che si intende richiamata.

2) MEZZI DI TRASPORTO, TRAINO E SOLLEVAMENTO DI COSE - MACCHINE OPERATRICI AGRICOLE, STRADALI E DA CANTIERE - SCALE AEREE - MEZZI SGOMBRANEVE

La garanzia vale a condizione che i mezzi e le macchine siano condotti o manovrati da persone di età non minore di anni quattordici in possesso della relativa patente di abilitazione ove prescritta e dagli altri requisiti previsti dalla legge.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni arrecati alle persone trasportate sui mezzi descritti in polizza o sui veicoli da essi trainati, alle cose che i medesimi portino con sé e quelli cagionati dai mezzi alla pavimentazione delle strade, dei ponti e delle altre opere stradali.

Sono inoltre esclusi i danni cagionati da materie infiammabili, esplosive, corrosive o nocive, trainate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate.

3) BINARI DI RACCORDO E DECAUVILLES

Sono esclusi i danni al materiale rotabile e alle persone, cose e animali su di essi trasportati.

4) CORSI STUDIO / APPRENDIMENTO

Si intendono assicurati tutti gli iscritti al corso di studio e/o apprendimento, identificati dai registri dell'Assicurato, durante le attività pertinenti al corso stesso e svolte in strutture gestite dall'Assicurato stesso.

Sono considerati terzi gli iscritti, **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.**

Dalla garanzia sono esclusi i danni di natura patrimoniale e professionale.

5) ORGANIZZAZIONE EVENTI

(esclusivamente convention, meeting, feste aziendali e simili)

L'assicurazione è prestata a condizione che gli eventi e/o le manifestazioni siano stati autorizzati dalle competenti Autorità e la garanzia è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone addette all'esercizio dei requisiti previsti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Nel caso di organizzazione di manifestazioni effettuate all'interno di fabbricati e simili o di strutture smontabili (teatri tenda, coperture pressostatiche, ecc.), la garanzia è prestata alla condizione che i locali siano dotati delle richieste uscite di sicurezza e come tali approvate dalle competenti Autorità.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Si intendono comprese in garanzia le operazioni di montaggio/smontaggio di stands.
Non sono compresi in garanzia i danni:
a) ad attrezzature in genere e strumenti musicali;
b) alle strutture ed arredi e relative pertinenze di proprietà di terzi ove si svolgono le manifestazioni;
c) derivanti da manifestazioni pirotecniche;
d) derivanti dall'uso di veicoli a motore in genere, aeromobili e imbarcazioni.
Sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.**
Sono esclusi dal novero di terzi gli organizzatori e le persone di cui l'Assicurato si avvale nella realizzazione delle attività oggetto dell'assicurazione.
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di euro 1.000 per l'organizzazione di ciascun danno a cose.
Sono esclusi dalla garanzia l'organizzazione di eventi quali concerti, festival, raduni e simili.

6) TOELETTE PER ANIMALI - PENSIONI PER ANIMALI - CANILI - CENTRI DI ADDESTRAMENTO E DI ALLEVAMENTO DI CANI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:
- verificatisi durante la consegna o il prelievo degli animali al domicilio dei clienti;
- cagionati e subiti al di fuori dell'esercizio da animali sfuggiti al controllo degli addetti;
- avvenuti durante la partecipazione a esposizioni, mostre e manifestazioni in genere.

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata.

7) PARCHEGGI CUSTODITI ALL'APERTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che si intende richiamata.
Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio, riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

8) MANEGGI E GALOPPATOI

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata.
La garanzia comprende i servizi di bar, ristoranti, tavole calde e simili. L'assicurazione comprende i danni cagionati dalla somministrazione e vendita di cibi, bevande e prodotti alimentari e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva E), che s'intende richiamata.

9) INSTALLAZIONI E IMPIANTI SPORTIVI

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata.
La garanzia comprende i servizi di bar, ristoranti, tavole calde e simili. L'assicurazione comprende i danni cagionati dalla somministrazione e vendita di cibi, bevande e prodotti alimentari e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva E), che s'intende richiamata.

10) CAMPEGGI

La garanzia comprende i rischi relativi a: servizi di ristoranti, bar, tavole calde e simili, anche se organizzate a self-service; minimarkets; bungalows; piscine; lavanderie; parcheggi custoditi; trattenimenti danzanti all'aperto (compresi i danni corporali agli artisti e orchestrali), **ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 15, lett. r) delle Norme.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata.
L'assicurazione comprende i danni cagionati dalla somministrazione e vendita di cibi, bevande e prodotti alimentari e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva E), che s'intende richiamata.
Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, imbarcazioni, impianti sportivi, trattenimenti danzanti non all'aperto.

11) MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

(esclusivamente convention, meetings, feste aziendali e simili)
L'assicurazione è prestata a condizione che la manifestazione sia stata autorizzata dalle competenti Autorità e la garanzia è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti previsti dalla legge per l'attività da essi svolta.
Nel caso di organizzazione di manifestazione effettuata all'interno di fabbricati e simili o di strutture smontabili (teatri tenda, coperture pressostatiche, ecc.), la garanzia è prestata alla condizione che i locali siano dotati delle richieste uscite di sicurezza e come tali approvate dalle competenti Autorità.
Si intendono comprese in garanzia le operazioni di montaggio/smontaggio di stands.
Non sono compresi in garanzia i danni:
a) ad attrezzature in genere e strumenti musicali;
b) alle strutture ed arredi e relative pertinenze di proprietà di terzi ove si svolgono le manifestazioni;
c) derivanti da manifestazioni pirotecniche;
d) derivanti dall'uso di veicoli a motore in genere, aeromobili e imbarcazioni.
Sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.**
Sono esclusi dal novero di terzi gli organizzatori e le persone di cui l'Assicurato si avvale nella realizzazione delle attività oggetto dell'assicurazione.
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di euro 1.000 per ciascun danno a cose.
Sono esclusi dalla garanzia le manifestazioni quali concerti, festival, raduni e simili.

12) BANCHE - CASSE DI RISPARMIO - ISTITUTI DI CREDITO IN GENERE

La garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'uso o dalla gestione dei locali adibiti ad ufficio, agenzia o studio, dell'arredamento e delle attrezzature ivi esistenti; **rimangono invece esclusi i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.**

13) MENSE AZIENDALI - SELF-SERVICES - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'assicurazione comprende i danni cagionati dalla somministrazione e vendita di cibi, bevande e prodotti alimentari e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva E), che s'intende richiamata.

14) COMMITTENZA LAVORI EDILI

La garanzia viene prestata per la R.C. derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei lavori edili descritti nella scheda di polizza e vale per i danni che si verifichino durante l'effettuazione dei lavori.
La validità della garanzia è subordinata a quanto segue:
- **che i suddetti lavori siano regolarmente ceduti in appalto;**
- **che le ditte appaltatrici e subappaltatrici risultino regolarmente abilitate a norma di legge;**
- **che le ditte siano coperte di assicurazione per i rischi R.C.T. e R.C.O.;**
- **che l'Assicurato non interferisca nella organizzazione del lavoro ed esecuzione delle opere. La garanzia non sarà operante ove i danni risultino una conseguenza delle sopracitate interferenze.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di euro 500 per ciascun danno a cose.

15) MUSEI - SALE D'ASTA - GALLERIE D'ARTE - MOSTRE D'ARTE

La garanzia comprende i rischi relativi a insegne, cartelli e striscioni pubblicitari.
L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata.
La garanzia comprende i servizi di bar, ristoranti, tavole calde e simili. L'assicurazione comprende i danni cagionati dalla somministrazione e vendita di cibi, bevande e prodotti alimentari e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva E), che s'intende richiamata.

16) CENTRO ESTIVO - GREST - CAMPO SOLARE - COLONIE MARINE E MONTANE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti.
Sono considerati terzi gli iscritti nei confronti dell'ente assicurato.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza e comprende i danni verificatisi durante passeggiate, gite e altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo organizzate dall'ente assicurato, nonché i danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.
Sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

17) TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

L'Azienda o l'Ente presso il quale il tirocinante effettua la formazione non è considerato terzo nei confronti dell'Assicurato.
L'assicurazione non vale per i danni di carattere patrimoniale e/o a qualsiasi prestazione a carattere professionale.

18) STABILIMENTI BALNEARI

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.
L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar, ristorante e campi da bocce.
Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), sale da ballo, parcheggi.

19) CINEMATOGRAFI - TEATRI - SALE DI SPETTACOLI - SALE DI CONCERTI E CONFERENZE

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.
A parziale deroga dell'Art. 15, lett. r) delle Norme, l'assicurazione comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di euro 500 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.**
Sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali limitatamente al caso di morte o lesioni pesonali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

20) NIGHT CLUBS - DISCOTECHE - RITROVI - SALE DA BALLO - SALE DA GIOCO E SIMILI

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.
Sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali limitatamente al caso di morte o lesioni pesonali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

21) RISERVE DI CACCIA - RISERVE DI PESCA

L'assicurazione non comprende i danni provocati dai titolari e dai soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria. Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni, nonché i rischi relativi all'esistenza di dighe.
L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar e ristorante e la garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà di attrezzature inerenti all'esercizio dell'attività nella riserva stessa.

22) ANIMALI (CAVALLI - CANI - MULI E ASINI DA SOMA)

L'assicurazione è prestata anche per conto di colui che, con il consenso del proprietario, si serve dell'animale descritto in polizza.
Sono esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono e alle cose trasportate sui veicoli trainati dall'animale cui si riferisce l'assicurazione.
Sono tuttavia compresi i danni corporali ai terzi trasportati su carrozze, calessi e biroccini.
Relativamente ai cani da guardia la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di euro 50 limitatamente ai danni a cose. Tale franchigia non si applica qualora l'Assicurato dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

23) PRO LOCO

L'assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli e striscioni pubblicitari e l'organizzazioni di manifestazioni artistiche, ricreative, sportive e di beneficenza, compresa l'attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni.
L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata.
La garanzia comprende, in deroga all'Art.15 lett. h) delle Norme, sia la responsabilità dell'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.
Sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'Art. 583 C.P.): i soggetti di cui al capoverso precedente; gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi; coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.
La garanzia non è operante: per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle; per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili e di imbarcazioni a motore; per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale; per i rischi derivanti da fuochi di artificio e gare di tiro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

24) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)

L'assicurazione viene prestata per la R.C. derivante all'Assicurato per danni verificatisi durante lo svolgimento dell'attività descritta nel mod. RCG55120.
L'assicurazione vale altresì per la R.C. derivante all'Assicurato per fatto dei volontari anzidetti, nonché per la R.C. personale dei medesimi in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata.
Sono considerati terzi i volontari, **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.**
Rimangono in ogni caso esclusi i danni:

- **conseguenti ad omissioni e/o insufficienza e/o inadeguatezza degli interventi indicati in polizza;**
- **che necessariamente vengano cagionati allo scopo di effettuare gli interventi anzidetti;**
- **derivanti da disturbi radio-televisivi;**
- **i danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere sanitario (medico, infermieristico e paramedico).**

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di euro 500 per i danni a cose.

25) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (senza attività socio-sanitaria)

L'assicurazione viene prestata per la R.C. derivante all'Assicurato per danni verificatisi durante lo svolgimento dell'attività descritta nel mod. RCG55120.
L'assicurazione vale altresì per la R.C. derivante all'Assicurato per fatto dei volontari anzidetti, nonché per la R.C. personale dei medesimi in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata.
Sono considerati terzi i volontari, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
Rimangono in ogni caso esclusi i danni:

- **conseguenti ad omissioni e/o insufficienza e/o inadeguatezza degli interventi indicati in polizza,**
- **che necessariamente vengano cagionati allo scopo di effettuare gli interventi anzidetti;**
- **derivanti da disturbi radio-televisivi;**
- **i danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere sanitario (medico, infermieristico e paramedico).**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME SPECIALI PER R.C. PROFESSIONALI

(le condizioni quivi riportate integrano e/o abrogano i corrispondenti articoli delle "Norme che regolano l'assicurazione", quando essa è riferita ad uno o più rischi sottoindicati)

26) AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.

b) **Relativamente alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato nella scheda di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

c) La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato dell'Assicurato nonché per la responsabilità civile che possa ricadere all'Assicurato per fatto di collaboratori della cui opera si avvalga stabilmente e per la loro responsabilità personale.

d) L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. **Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 100.000 per sinistro.**

e) L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di consegnatario degli immobili in vendita per i danni subiti dai clienti in visita agli immobili.

f) L'assicurazione comprende, anche, le perdite patrimoniali:
- conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento, anche se derivanti da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni e elaborazioni; questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare e a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, **con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, programmazione ed elaborazione;**
- da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché derivanti da sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Questa estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a euro 250.000 per sinistro e anno assicurativo;**
- conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori, omissioni o ritardi a lui imputabili;
- derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa specifica garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

g) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi in Europa.

III) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, l'assicurazione non vale anche:

a) per danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;

b) per perdite patrimoniali cagionate a terzi in dipendenza dell'effettuazione di visure catastali;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
d) per le consulenze in materia di finanziamenti per l'acquisto di immobili;
e) per le responsabilità previste dall'art. 1762 del Codice Civile (Contraente non nominato);
f) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali e commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto compreso ai sensi del punto I;
g) per il pagamento di sanzioni fiscali o penali, salvo quanto compreso ai sensi del punto I;
h) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo quelli espressamene compresi in garanzia ai sensi del punto I;
i) conseguenti ad attività di consulenza e assistenza legale, fiscale o amministrativa ed in genere ad ogni attività il cui espletamento presuppone, in base alle vigenti disposizioni amministrative, iscrizioni ad albi di categoria;
j) conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione;
k) derivanti da virus informatici.

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale.

La garanzia vale solo relativamente alle prestazioni professionali fornite ai clienti in forma scritta e che siano dimostrabili mediante documentazione che dovrà accompagnare, su richiesta della Società, la denuncia dei sinistri; non rientrano pertanto in garanzia le consulenze fornite in forma verbale e prive di contestuale documentazione cartacea.

IV) EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a 5 anni da tale data.

Tuttavia, se l'Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (5 anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il sinistro e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente polizza.

b) Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.

A tal fine alla Società, mediante comunicazione, può chiedere, entro il sessantesimo giorno successivo all'ultima annualità assicurativa contrattuale scaduta, che il contratto sia prorogato per uno o più anni, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari al 25% dell'ultimo premio annuo antecedente la cessazione dell'attività moltiplicato per il numero di anni per i quali si richiede la garanzia postuma, fino ad un massimo di dieci anni.

In tal caso andrà perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.

In caso di decesso dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro di cui all'art. 8 "Disdetta in caso di sinistro".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

V) MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di indennizzo, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.
Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva della Società per tutti i sinistri denunciati in ciascun anno assicurativo.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

VI) SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di:
- **scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 15.000 per ciascuna richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali;**
- **franchigia fissa ed assoluta di euro 500 per ciascun danno a cose.**

VII) REQUISITI PROFESSIONALI

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge che disciplinano l'attività esercitata.

27) AGENZIE DI VIAGGI

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.
b) **Relativamente alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato nella scheda di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.**
c) La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato dell'Assicurato nonché per la responsabilità civile che possa ricadere all'Assicurato per fatto di collaboratori della cui opera si avvalga stabilmente e per la loro responsabilità personale.
d) L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. **Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 100.000 per sinistro.**
e) L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa specifica garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.**
f) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

II) BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

Relativamente all'attività assicurata, la garanzia comprende i danni da smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dei bagagli e degli oggetti personali dei clienti viaggiatori. **Sono esclusi: denaro, preziosi e titoli di ogni genere.**
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per danni materiali e per perdite patrimoniali.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di euro 10.000 per sinistro e euro 15.000 per anno assicurativo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

III) ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante per i danni che si verifichino nel mondo intero.

IV) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, la garanzia non comprende i danni:

a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti. È tuttavia garantita la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente o appaltante dei predetti servizi nei confronti dei consumatori;

b) che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;

c) conseguenti a guerre dichiarate e non, rivoluzione, insurrezione, scioperi, tumulti, agitazione di lavoratori e atti di terrorismo; a dirottamento forzato o sequestro illegale; a confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizione restrittive, requisizione su ordine Governo o altra autorità nazionale o locale;

d) da insolvenza, fallimento, morosità o mancato adempimento di obbligazioni patrimoniali da parte dell'Assicurato;

e) a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute; da furto e rapina, salvo quanto previsto al punto II - "Bagagli ed oggetti personali";

f) da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi e titoli di ogni genere;

g) da responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizi relativo all'esecuzione del viaggio o del soggiorno;

h) conseguenti a fatti di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere ai sensi dell'art. 19 della L. 27 dicembre 1977 n. 1084 in qualità di organizzatore;

i) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia e detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto al punto II - "Bagagli ed oggetti personali";

j) derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività in genere di terzi. Tale esclusione non opera nei confronti dei clienti/utenti dei viaggi;

k) derivanti dalla insufficiente e/o mancata stipulazione di polizze assicurative, obbligatorie e/o facoltative o ritardi nel pagamento dei premi;

l) derivanti da virus informatici.

Qualora venga richiamato nella scheda di polizza anche l'esercizio dell'attività di "organizzazione di viaggi", vengono abrogate le lett. g) e h) del presente punto IV.

Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute e il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

V) EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a 5 anni da tale data.

Tuttavia, se l'Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (5 anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il sinistro e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente polizza.

b) Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.
A tal fine alla Società, mediante comunicazione, può chiedere, entro il sessantesimo giorno successivo all'ultima annualità assicurativa contrattuale scaduta, che il contratto sia prorogato per uno o più anni, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari al 25% dell'ultimo premio annuo antecedente la cessazione dell'attività moltiplicato per il numero di anni per i quali si richiede la garanzia postuma, fino ad un massimo di dieci anni.
In tal caso andrà perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.
In caso di decesso dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.
Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro di cui all'art. 8 "Disdetta in caso di sinistro".

VI) MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata nei limiti previsti dalla legge nazionali, regionali e provinciali vigenti, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.
Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva della Società per tutti i sinistri denunciati in ciascun anno assicurativo.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

VII) SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di:
- **scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 15.000 per ciascuna richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali;**
- **franchigia fissa ed assoluta di euro 500 per ciascun danno a cose.**

VIII) REQUISITI PROFESSIONALI

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge che disciplinano l'attività esercitata.

IX) DIVULGAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

È consentito l'inserimento, sui contratti di viaggio, di dichiarazioni attestanti l'esistenza della presente copertura assicurativa, giusto quanto disposto dall'art. 7, lett. e) del D. Lgs. 17/03/95 e successive modifiche ed integrazioni. **È fatto peraltro divieto, pena la decadenza delle prestazioni, di qualsiasi altra forma di divulgazione della presente copertura.**

28) CONSULENTE HACCP - TECNOLOGO ALIMENTARE

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

b) **Relativamente alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato nella scheda di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

c) La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato dell'Assicurato nonché per la responsabilità civile che possa ricadere all'Assicurato per fatto di collaboratori della cui opera si avvalga stabilmente e per la loro responsabilità personale.

d) L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. **Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 100.000 per sinistro.**

e) L'assicurazione comprende, anche, le perdite patrimoniali:
- conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento, anche se derivanti da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni e elaborazioni; questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare e a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, **con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, programmazione ed elaborazione;**
- da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché derivanti da sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Questa estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a euro 250.000 per sinistro e anno assicurativo;**
- conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori, omissioni o ritardi a lui imputabili;
- derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa specifica garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- costituite dal costo sostenuto dal mandante per l'opera, o la parte di essa, realizzata in base alle prescrizioni dell'Assicurato, che venga effettivamente assoggettata a rifacimento in quanto non rispondente alle previste norme di legge. Per costo risarcibile si intende sia il costo del materiale utilizzato che non presenta possibilità di recupero, sia il costo sostenuto per la relativa manodopera impiegata per realizzare le parti rivelatesi non rispondenti.

f) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi in Europa.

III) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, l'assicurazione non vale anche:

a) per danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
b) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
c) per omissioni e/o ritardi nel pagamento di premi di assicurazione;
d) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali e commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto compreso ai sensi del punto I;
e) per il pagamento di sanzioni fiscali o penali, salvo quanto compreso ai sensi del punto I;
f) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo quelli espressamente compresi in garanzia ai sensi del punto I);
g) per le spese sostenute dalla mandante per il rifacimento, la modifica, la sostituzione delle opere, o delle parti di esse, e le spese per le migliorie apportate rispetto alla realizzazione rivelatasi inadeguata;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

h) per la mancata corrispondenza delle opere oggetto delle prestazioni professionali all'uso tecnico cui sono destinate;
i) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
j) per i danni subiti dai prodotti oggetto di lavorazione, conservazione, trasporto e ogni altro trattamento, mediante gli impianti o i processi progettati, diretti, sorvegliati dall'Assicurato;
k) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
l) per le richieste di risarcimento derivanti da mancata rispondenza degli impianti o dei processi progettati, diretti, sorvegliati, all'uso e alle necessità cui sono destinati, pur rimanendo compresi i danni che derivino dagli effetti pregiudizievoli degli impianti e dei progetti stessi;
m) per le richieste di risarcimento relative al pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione di dati;

e per le perdite patrimoniali:

n) conseguenti ad attività di consulenza e assistenza legale, fiscale o amministrativa ed in genere ad ogni attività il cui espletamento presuppone, in base alle vigenti disposizioni amministrative, iscrizioni ad albi di categoria;
o) derivanti da virus informatici;
p) derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
q) derivanti da prestazioni di pareri e consulenze sull'opportunità o sull'efficacia di:
1. **scelte in materia tecnico – amministrativa o fiscale o previdenziale;**
2. **criteri di gestione tecnica o amministrativa o fiscale o previdenziale nell'esercizio di attività o servizi in genere.**

Sono invece comprese le consulenze volte ad individuare la legittimità di quanto indicato agli anzidetti punti 1) e 2).

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale.

La garanzia vale solo relativamente alle prestazioni professionali fornite ai clienti in forma scritta e che siano dimostrabili mediante documentazione che dovrà accompagnare, su richiesta della Società, la denuncia dei sinistri; **non rientrano pertanto in garanzia le consulenze fornite in forma verbale e prive di contestuale documentazione cartacea.**

IV) EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a 5 anni da tale data.

Tuttavia, se l'Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (5 anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il sinistro e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente polizza.

b) Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c) Cessazione dell'attività
In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.
A tal fine alla Società, mediante comunicazione, può chiedere, entro il sessantesimo giorno successivo all'ultima annualità assicurativa contrattuale scaduta, che il contratto sia prorogato per uno o più anni, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari al 25% dell'ultimo premio annuo antecedente la cessazione dell'attività moltiplicato per il numero di anni per i quali si richiede la garanzia postuma, fino ad un massimo di dieci anni.
In tal caso andrà perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.
In caso di decesso dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.
Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro di cui all'art. 8 "Disdetta in caso di sinistro".

V) MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO
L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di indennizzo, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.
Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva della Società per tutti i sinistri denunciati in ciascun anno assicurativo.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

VI) SCOPERTI E FRANCHIGIE
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di:
- **scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 15.000 per ciascuna richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali;**
- **franchigia fissa ed assoluta di euro 500 per ciascun danno a cose.**

VII) REQUISITI PROFESSIONALI
La garanzia vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge che disciplinano l'attività esercitata.

29) SOCIOLOGI - PEDAGOGISTI - ASSISTENTI SOCIALI

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per:
a) perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.
L'assicurazione comprende i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, **purchè non derivanti da furto, rapina od incendio.**
L'assicurazione comprende, anche, le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa specifica garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

b) di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti.
La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di collaboratori e dipendenti in genere.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.
L'assicurazione vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano iscritti, ove richiesto dalla legge, all'albo professionale ed è prestata per la sola attività professionale per la quale essi siano abilitati in base a disposizioni legislative o regolamenti.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Comunità Economica Europea.

III) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, l'assicurazione non vale anche per danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore.

IV) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

a) inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a 5 anni da tale data.

Tuttavia, se l'Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (5 anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il sinistro e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente polizza.

b) Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.
A tal fine alla Società, mediante comunicazione, può chiedere, entro il sessantesimo giorno successivo all'ultima annualità assicurativa contrattuale scaduta, che il contratto sia prorogato per uno o più anni, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari al 25% dell'ultimo premio annuo antecedente la cessazione dell'attività moltiplicato per il numero di anni per i quali si richiede la garanzia postuma, fino ad un massimo di dieci anni.
In tal caso andrà perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.
In caso di decesso dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.
Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro di cui all'art. 8 "Disdetta in caso di sinistro".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

V) MASSIMALE E LIMITI DI RISARCIMENTO

a) L'assicurazione di cui al punto I, lett. a), è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
L'assicurazione è prestata con uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 500;

b) L'assicurazione di cui al punto I, lett. b), è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione dello scoperto previsto alla precedente lett. a).

Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

30) C.E.D. - SERVIZI DI INFORMATICA

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale descritta sulla scheda di polizza, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano l'attività stessa.

b) **Relativamente alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato nella scheda di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

c) La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato dell'Assicurato nonché per la responsabilità civile che possa ricadere all'Assicurato per fatto di collaboratori della cui opera si avvalga stabilmente e per la loro responsabilità personale.

d) L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi:
- nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. **Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 100.000 per sinistro;**
- per le attività svolte presso i clienti dell'Assicurato.

e) L'assicurazione comprende, anche, le perdite patrimoniali:
1. conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende inflitte ai propri clienti per comportamenti colposi a lui imputabili;
2. derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. **La presente garanzia opera con il limite di massimo risarcimento pari al 10% del massimale indicato sulla scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo;**
3. conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni, anche se derivanti da furto, rapina, incendio; questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare e a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, **con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, programmazione ed elaborazione;**
4. da mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza. **La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
5. derivanti dall'attività di fatturazione elettronica svolta per conto di soggetti terzi. **La presente garanzia opera:**
   - **con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il massimo di euro 30.000 per sinistro;**
   - **con il limite di risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

f) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

g) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi in Europa.

III) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, l'assicurazione non vale, anche: per le richieste di risarcimento:

1. **relative alle spese per il rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati;**
2. **relative al pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione di dati;**
3. **relative agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;**
4. **derivanti da atti, fatti o circostanze già note all'Assicurato al momento della stipulazione del contratto che possano dar luogo a richieste di risarcimento;**

e per 'perdite patrimoniali':

5. **conseguenti a sanzioni, multe, ammende, ad eccezione di quelle inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori a lui imputabili;**
6. **conseguenti ad attività di consulenza e assistenza legale, fiscale o amministrativa ed in genere ad ogni attività il cui espletamento presuppone, in base alle vigenti disposizioni amministrative, iscrizioni ad albi di categoria;**
7. **derivanti da virus informatici;**
8. **derivanti da prestazioni svolte a favore del settore bancario/finanziario;**
9. **derivanti dalla concezione e produzione di software industriale (come ad es. software per macchinari a controllo numerico, per linee di produzione e robotica in genere);**
10. **derivanti dallo svolgimento dell'attività di internet providers; servizi o software destinati alla vendita on line, al trading on line, all'informazione e consulenza finanziaria su internet;**
11. **derivanti da qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale, diritti d'autore, copyright e brevetti;**
12. **derivanti da furto,** salvo quanto previsto al punto I, lett. e), 3);
13. **derivanti da perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione,** salvo quanto previsto al punto I, lett. e), 3);
14. **conseguenti a guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.**

La garanzia non comprende in ogni caso:

- **il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale;**
- **i danni e le perdite pecuniarie di natura sanzionatoria o punitiva.**

IV) EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

a) **Inizio della garanzia**

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a 5 anni da tale data.

Tuttavia, se l'Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (5 anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il sinistro e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

b) Termine della garanzia
Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività
In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.
A tal fine alla Società, mediante comunicazione, può chiedere, entro il sessantesimo giorno successivo all'ultima annualità assicurativa contrattuale scaduta, che il contratto sia prorogato per uno o più anni, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari al 25% dell'ultimo premio annuo antecedente la cessazione dell'attività moltiplicato per il numero di anni per i quali si richiede la garanzia postuma, fino ad un massimo di dieci anni.
In tal caso andrà perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.
In caso di decesso dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.
Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro di cui all'art. 8 "Disdetta in caso di sinistro".

V) MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di indennizzo, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.
Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva della Società per tutti i sinistri denunciati in ciascun anno assicurativo.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

VI) SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di:
- **scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 15.000 per ciascuna richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali;**
- **franchigia fissa ed assoluta di euro 500 per ciascun danno a cose.**

VII) REQUISITI PROFESSIONALI

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge che disciplinano l'attività esercitata.

31) ARCHEOLOGI

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.
L'assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile dell'Assicurato per:
a) fatto delle persone addette al suo studio professionale privato, ivi compresi i praticanti;
b) fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c) i danni alle opere progettate e/o soggette alla direzione lavori, nonché ai relativi impianti di servizi, solo se provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse. La garanzia comprende anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone o per l'integrità di cose, con l'obbligo, da parte dell'Assicurato, di darne immediato avviso alla Società, **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo;**

d) le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo;**

e) i danni derivanti da mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché in conseguenza di sinistro risarcibile a termini di polizza; **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo;**

f) i danni derivanti dallo svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Comunità Economica Europea.

III) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso dello stesso periodo.

IV) SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni a cose, con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 per ogni sinistro.

V) REQUISITI PROFESSIONALI

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge che disciplinano l'attività esercitata.

32) BAGNINO (solo piscina)

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della sua attività di bagnino di salvataggio, esclusivamente per attività svolta in piscina/e.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE

A parziale deroga dell'art. 14 delle Norme, l'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

III) SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è operante con una franchigia per i danni a cose di euro 250, fermo restando la validità di eventuali scoperti e franchigie superiori previste dalle condizioni generali di polizza.

IV) REQUISITI PROFESSIONALI

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato sia in possesso di valido Brevetto rilasciato dalla S.N.C. - Società Nazionale di Salvamento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

33) CHIMICO (non ambito sanitario)

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.
L'assicurazione comprende:
- Consulenza ambientale:
  1. Indagini chimiche, fisiche e biologiche del territorio e dell'ambiente e relativa consulenza normativo-amministrativa;
  2. Studi, analisi e rilievi con riferimento ad inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, ad inquinamento acustico nonché ad igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
  3. Consulenza per lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi;
  4. Valutazione di conformità alle leggi applicabili nazionali, comunitarie ed extracomunitarie di macchine e/o impianti industriali e di attività produttive e/o trasformative di beni e/o servizi;
  5. Definizione e progettazione di misure di prevenzione e protezione volte all'eliminazione dei pericoli e dei rischi legati ad attività produttive e/o trasformative di beni e/o servizi;
  6. Attività di coordinamento ed assistenza alle Aziende in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; informazione, formazione, organizzazione di specifici corsi ed eventuale fornitura di materiale documentativi.
- Incarichi di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione ovvero coordinatore per l'esecuzione dei lavori così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Consulenza HACCP (D. Lgs n. 155/97 e s.m.i.) per l'autocontrollo igienico degli ambienti alimentari;
- Consulenza per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (D. Lgs n. 40/2000);
- Incarichi di Tecnico competente in acustica ambientale (Legge n. 447/1995 e D.P.C.M. del 31/03/1998);
- Incarichi di Tecnico specialista in prevenzione incendi, abilitato al rilascio di certificazioni inerenti la prevenzione incendi di cui alla Legge n. 818/1984 e ai sensi del D.M. del 25/03/1985.

b) **Relativamente alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato nella scheda di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

c) La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato dell'Assicurato nonché per la responsabilità civile che possa ricadere all'Assicurato per fatto di collaboratori della cui opera si avvalga stabilmente e per la loro responsabilità personale.

d) La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a un fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali che sia direttamente riconducibile all'attività descritta sulla scheda di polizza. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente. **Questa estensione si intende prestata con un massimo risarcimento di euro 250.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo.**

e) L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. **Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 100.000 per sinistro.**

f) L'assicurazione comprende, anche, le perdite patrimoniali:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- conseguenti alla trasmissione in via telematica alle autorità competenti del Modello Unico Dichiarazione Ambientale, conformemente a quanto previsto dalla legge e dalle normative vigenti in materia, sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tale attività;
- conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento, anche se derivanti da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni e elaborazioni; questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare e a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, **con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, programmazione ed elaborazione;**
- da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché derivanti da sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Questa estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a euro 250.000 per sinistro e anno assicurativo;**
- conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori, omissioni o ritardi a lui imputabili;
- derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa specifica garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

g) La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, peso o volume non possono essere rimosse. **Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500 e con un massimo risarcimento di euro 100.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo.**

f) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi in Europa.

III) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, la garanzia non vale:

- **per l'attività di consulenza svolta in qualità di Chimico di Porto e di Chimico Europeo;**
- **se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente,** salvo il caso in cui l'impresa sia assicurata con polizza RCT/RCO con la Società durante l'esecuzione delle opere;

per i danni

- **a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori** salvo quelli espressamente compresi in garanzia ai sensi del punto I);
- **verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;**

per le richieste di risarcimento

- **relative a spese sostenute dalla mandante per modifiche, sostituzioni, rifacimenti resi necessari dalla inadeguatezza degli interventi effettuati dall'Assicurato;**
- **relative a spese sostenute per il rifacimento, la correzione o l'adeguamento degli interventi attivati su indicazione dell'assicurato, nonché i danni derivanti dall'avere posto in essere misure di tutela per la sicurezza delle persone non necessari ai fini della conformità a leggi in materia;**
- **relative al pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione di dati;**

e per perdite patrimoniali

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze assicurative e/o nel pagamento dei relativi premi;**
- **conseguenti al pagamento di sanzioni, multe, ammende inflitte direttamente all'Assicurato;**
- **conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o di titoli nonché per le perdite patrimoniali derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;**
- **conseguenti ad attività di consulenza e assistenza legale, fiscale o amministrativa ed in genere ad ogni attività il cui espletamento presuppone, in base alle vigenti disposizioni amministrative, iscrizioni ad albi di categoria diversi da quello di appartenenza;**
- **conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione;**
- **derivanti da virus informatici;**
- **derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;**
- **derivanti da prestazioni di pareri e consulenze sull'opportunità o sull'efficacia di:**
  1. **scelte in materia tecnico – amministrativa o fiscale o previdenziale;**
  2. **criteri di gestione tecnica o amministrativa o fiscale o previdenziale nell'esercizio di attività o servizi in genere.**

Sono invece comprese le consulenze volte ad individuare la legittimità di quanto indicato agli anzidetti punti 1) e 2).

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale.

La garanzia vale solo relativamente alle prestazioni professionali fornite ai clienti in forma scritta e che siano dimostrabili mediante documentazione che dovrà accompagnare, su richiesta della Società, la denuncia dei sinistri; non rientrano pertanto in garanzia le consulenze fornite in forma verbale e prive di contestuale documentazione cartacea.

IV) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a 5 anni da tale data.

Tuttavia, se l'Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (5 anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il sinistro e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente polizza.

b) Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.

A tal fine alla Società, mediante comunicazione, può chiedere, entro il sessantesimo giorno successivo all'ultima annualità assicurativa contrattuale scaduta, che il contratto sia prorogato per uno o più anni, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari al 50% dell'ultimo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

premio annuo antecedente la cessazione dell'attività moltiplicato per il numero di anni per i quali si richiede la garanzia postuma, fino ad un massimo di dieci anni.

V) MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di indennizzo, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.
Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva della Società per tutti i sinistri denunciati in ciascun anno assicurativo.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

VI) SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di:
- **scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 15.000 per ciascuna richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali;**
- **franchigia frontale ed assoluta di euro 500 per ciascun danno a cose.**

VII) REQUISITI PROFESSIONALI

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge che disciplinano l'attività esercitata.

34) CONSULENTE AMBIENTE E SICUREZZA

(Valide per le sottoindicate figure professionali)

a) Consulente Ambientale

La garanzia comprende, nei limiti di polizza, la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio delle seguenti attività:

1. Indagini chimiche, fisiche e biologiche del territorio e dell'ambiente e relativa consulenza normativo-amministrativa;
2. Studi, analisi e rilievi con riferimento ad inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, ad inquinamento acustico nonché ad igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
3. Consulenza per lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi;
4. Valutazione di conformità alle leggi applicabili nazionali, comunitarie ed extracomunitarie di macchine e/o impianti industriali e di attività produttive e/o trasformative di beni e/o servizi;
5. Definizione e progettazione di misure di prevenzione e protezione volte all'eliminazione dei pericoli e dei rischi legati ad attività produttive e/o trasformative di beni e/o servizi;
6. Attività di coordinamento ed assistenza alle Aziende in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; informazione, formazione, organizzazione di specifici corsi ed eventuale fornitura di materiale documentativi.

b) Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione

La garanzia comprende, nei limiti di polizza, la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di:

1. Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, n. 106/2009 e s.m.i.
2. Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione ovvero coordinatore per l'esecuzione dei lavori così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, n. 106/2009 e s.m.i.

c) Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia comprende, nei limiti tutti di polizza, la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, così come previsto dal decreto legislativo n. 40 del 04/02/2000, art. 4 e s.m.i.

d) Tecnico competente in acustica ambientale, così come previsto dalla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e dal D.P.C.M. del 31 marzo 1998.
La garanzia comprende, nei limiti tutti di polizza, la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di Tecnico Competente in acustica ambientale, così come previsto dalla Legge n. 447 del 26/10/1995 e dal D.P.C.M. del 31/03/1998 e s.m.i.

e) Tecnico specialista in prevenzione incendi (S.P.I.) abilitato al rilascio di certificazioni inerenti la prevenzione incendi di cui alla legge n. 818 del 7 dicembre 1984 e ai sensi del D.M. del 25 marzo 1985.
La garanzia comprende, nei limiti tutti di polizza, la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di Tecnico abilitato al rilascio di certificazioni inerenti la prevenzione incendi di cui alla Legge n. 818 del 7 dicembre 1984 e del D.M. del 25.03.85.

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.

b) **Relativamente alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato nella scheda di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

c) La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato dell'Assicurato nonché per la responsabilità civile che possa ricadere all'Assicurato per fatto di collaboratori della cui opera si avvalga stabilmente e per la loro responsabilità personale.

d) L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. **Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 100.000 per sinistro.**

e) L'assicurazione comprende, anche, le perdite patrimoniali:
- conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento, anche se derivanti da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni e elaborazioni; questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare e a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, **con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, programmazione ed elaborazione;**
- da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché derivanti da sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Questa estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a euro 250.000 per sinistro e anno assicurativo;**
- conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori, omissioni o ritardi a lui imputabili;
- derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa specifica garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

f) La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, peso o volume non possono essere rimosse. **Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500 e con un massimo risarcimento di euro 100.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo.**

g) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi in Europa.

III) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, la garanzia non vale:

- **se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente,** salvo il caso in cui l'impresa sia assicurata con polizza RCT/RCO con la Società durante l'esecuzione delle opere;

per i danni

- **a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori** salvo quelli espressamente compresi in garanzia ai sensi del punto I);
- **a impianti progettati;**
- **subiti dai prodotti oggetto di lavorazione, conservazione, trasporto e ogni altro trattamento, mediante gli impianti o i processi progettati, diretti, sorvegliati dall'Assicurato;**
- **verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;**

per le richieste di risarcimento

- **relative a spese sostenute dalla mandante per modifiche, sostituzioni, rifacimenti resi necessari dalla inadeguatezza degli interventi effettuati dall'assicurato;**
- **relative a spese sostenute per il rifacimento, la correzione o l'adeguamento degli interventi attivati su indicazione dell'assicurato, nonché i danni derivanti dall'avere posto in essere misure di tutela per la sicurezza delle persone non necessari ai fini della conformità a leggi in materia;**
- **derivanti da mancata rispondenza degli impianti o dei processi progettati, diretti, sorvegliati, all'uso e alle necessità cui sono destinati,** pur rimanendo compresi i danni che derivino dagli effetti pregiudizievoli degli impianti e dei progetti stessi;
- **relative al pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione di dati;**

e per perdite patrimoniali

- **conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze assicurative e/o nel pagamento dei relativi premi;**
- **conseguenti al pagamento di sanzioni, multe, ammende inflitte direttamente all'Assicurato;**
- **conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di danaro, preziosi o di titoli nonché per le perdite patrimoniali derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;**
- **conseguenti ad attività di consulenza e assistenza legale, fiscale o amministrativa ed in genere ad ogni attività il cui espletamento presuppone, in base alle vigenti disposizioni amministrative, iscrizioni ad albi di categoria diversi da quello di appartenenza;**
- **conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione;**
- **derivanti da virus informatici;**
- **derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;**
- **derivanti da prestazioni di pareri e consulenze sull'opportunità o sull'efficacia di:**
  1. **scelte in materia tecnico - amministrativa o fiscale o previdenziale;**
  2. **criteri di gestione tecnica o amministrativa o fiscale o previdenziale nell'esercizio di attività o servizi in genere.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Sono invece comprese le consulenze volte ad individuare la legittimità di quanto indicato agli anzidetti punti 1. e 2.

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale.

La garanzia vale solo relativamente alle prestazioni professionali fornite ai clienti in forma scritta e che siano dimostrabili mediante documentazione che dovrà accompagnare, su richiesta della Società, la denuncia dei sinistri; non rientrano pertanto in garanzia le consulenze fornite in forma verbale e prive di contestuale documentazione cartacea.

IV) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a 5 anni da tale data.

Tuttavia, se l'Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (5 anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il sinistro e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente polizza.

b) Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.

A tal fine alla Società, mediante comunicazione, può chiedere, entro il sessantesimo giorno successivo all'ultima annualità assicurativa contrattuale scaduta, che il contratto sia prorogato per uno o più anni, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari al 25% dell'ultimo premio annuo antecedente la cessazione dell'attività moltiplicato per il numero di anni per i quali si richiede la garanzia postuma, fino ad un massimo di dieci anni.

In tal caso andrà perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.

In caso di decesso dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro di cui all'art. 8 "Disdetta in caso di sinistro".

V) MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di indennizzo, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.

Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva della Società per tutti i sinistri denunciati in ciascun anno assicurativo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

VI) SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di:

- **scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 15.000 per ciascuna richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali;**
- **franchigia frontale ed assoluta di euro 500 per ciascun danno a cose.**

VII) REQUISITI PROFESSIONALI

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge che disciplinano l'attività esercitata.

35) GUIDA TURISTICA

(Guida turistica - Accompagnatore turistico - Guida ambientale-escursionistica)

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

II) FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per i danni a cose di euro 250, fermo restando la validità di eventuali scoperti e franchigie superiori previste dalle condizioni generali di polizza.

III) REQUISITI PROFESSIONALI

La garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato sia regolarmente abilitato e che la sua attività sia svolta in osservanza con le vigenti leggi.

36) ISTRUTTORE ED EDUCATORE CINOFILO - DOG SITTER

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante la partecipazione ad esposizioni, mostre e manifestazioni in genere **sempre sotto il controllo dell'Assicurato**.
Per l'attività svolta al di fuori dei locali aziendali, la garanzia è operante per i danni che i cani possono causare a terzi, **sempreché gli stessi siano dotati di guinzaglio e museruola**.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi in Europa.

III) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La garanzia non vale per i danni patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.

IV) FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 limitatamente ai danni da morsicatura, fermo restando la validità di eventuali scoperti e franchigie superiori previste dalle condizioni generali di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

V) REQUISITI PROFESSIONALI
La garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato sia regolarmente abilitato e che la sua attività sia svolta in osservanza con le vigenti leggi.

37) BADANTE - BABY SITTER

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi in Europa.

III) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione non vale per i danni conseguenti all'effettuazione di prestazioni mediche e paramediche di qualsiasi genere, nonché per ritardato od omesso intervento di soccorso.

IV) FRANCHIGIE
L'assicurazione è prestata con l'applicazione per danni a cose di una franchigia di euro 250, fermo restando la validità di eventuali scoperti e franchigie superiori previste dalle condizioni generali di polizza.

V) REQUISITI PROFESSIONALI
La garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato sia regolarmente abilitato e che la sua attività sia svolta in osservanza con le vigenti leggi.

38) PERITO ASSICURATIVO

I) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.
L'Assicurazione vale esclusivamente per:
- **le perizie eseguite dall'Assicurato, per conto e su incarico di compagnie di Assicurazione, relativamente a sinistri rientranti nelle garanzie Incendio, Furti, Cristalli, R.C. Generale, R.C. Auto, Auto Rischi Diversi;**
- **gli incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria.**

b) **Relativamente alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato nella scheda di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

c) La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato dell'Assicurato nonché per la responsabilità civile che possa ricadere all'Assicurato per fatto di collaboratori della cui opera si avvalga stabilmente e per la loro responsabilità personale.

d) L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. **Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 100.000 per sinistro.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

e) L'assicurazione comprende, anche, le perdite patrimoniali:
   - conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento, anche se derivanti da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni e elaborazioni; questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare ed a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, **con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, programmazione ed elaborazione;**
   - conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori, omissioni o ritardi a lui imputabili;
   - derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa specifica garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

f) La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, peso o volume non possono essere rimosse. **Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500 e con un massimo risarcimento di euro 100.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo.**

g) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

II) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi in Europa.

III) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 delle Norme, non sono considerate terzi:

a) le Società del Gruppo Reale Mutua;

b) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile.

IV) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, l'assicurazione non vale:
per le richieste di risarcimento:
- **derivanti da perizie eseguite su beni che abbiano valore artistico;**

e per perdite patrimoniali:
- **conseguenti al pagamento di sanzioni, multe, ammende inflitte direttamente all'Assicurato;**
- **conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di danaro, preziosi o di titoli nonché per le perdite patrimoniali derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;**
- **conseguenti ad attività di consulenza e assistenza legale, fiscale o amministrativa ed in genere ad ogni attività il cui espletamento presuppone, in base alle vigenti disposizioni amministrative, iscrizioni ad albi di categoria diversi da quello di appartenenza;**
- **conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione;**
- **derivanti da virus informatici.**

La garanzia vale solo relativamente alle prestazioni professionali fornite ai clienti in forma scritta e che siano dimostrabili mediante documentazione che dovrà accompagnare, su richiesta della Società, la denuncia dei sinistri; non rientrano pertanto in garanzia le consulenze fornite in forma verbale e prive di contestuale documentazione cartacea.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

V) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a 5 anni da tale data.

Tuttavia, se l'Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (5 anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il sinistro e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente polizza.

b) Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essereduranteil periodo di efficacia della garanzia.

A tal fine alla Società, mediante comunicazione, può chiedere, entro il sessantesimo giorno successivo all'ultima annualità assicurativa contrattuale scaduta, che il contratto sia prorogato per uno o più anni, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari al 25% dell'ultimo premio annuo antecedente la cessazione dell'attività moltiplicato per il numero di anni per i quali si richiede la garanzia postuma, fino ad un massimo di dieci anni.

In tal caso andrà perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.

In caso di decesso dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro di cui all'art. 8 "Disdetta in caso di sinistro".

VI) MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di indennizzo, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.

Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva della Società per tutti i sinistri denunciati in ciascun anno assicurativo.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

VII) SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di:

- **scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 15.000 per ciascuna richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali;**
- **franchigia frontale ed assoluta di euro 500 per ciascun danno a cose.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

VIII) REQUISITI PROFESSIONALI

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge che disciplinano l'attività esercitata.

39) DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE A – PERDITE PATRIMONIALI

A.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, organizzative ed amministrative indicate sulla scheda di polizza.
La garanzia vale inoltre per le somme che l'Assicurato debba rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza:

- per perdite patrimoniali direttamente cagionate ai medesimi Enti (responsabilità amministrativa e/o contabile) **purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempre che l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge;**
- per perdite patrimoniali a seguito dell'esercizio di rivalsa da parte dei suddetti Enti che abbiano risarcito il terzo danneggiato.

La garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato.

A.2 - RISCHI COMPRESI

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per perdite patrimoniali:

- derivanti dallo svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- connessi all'assunzione e gestione del personale;
- derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa**;
- conseguenti a distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Queste garanzie sono prestate con un massimo risarcimento pari a euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

A.3 - RISCHI ESCLUSI

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, l'assicurazione non vale per perdite patrimoniali conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite pecuniarie derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
b) attività connesse all'assunzione e gestione del Personale;
c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società;
d) attività svolta per conto di soggetti diversi dall'ente di appartenenza indicato in polizza;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale, salvo quanto previsto al punto A.2**;**
f) omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, tanto obbligatorie quanto facoltative, e nel pagamento dei premi di assicurazione;
g) responsabilità da inadempimento contrattuale o responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

h) scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
i) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione od aventi, in ogni caso, natura ablatoria;
j) violazione di norme fiscali o pagamento di sanzioni di natura fiscale;
k) provvedimenti presi in assenza o in difformità anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento;
l) provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge e nei tempi indicati, all'organo di controllo o da questo annullati;
m) attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
n) svolgimento di incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, come definito dall'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
o) svolgimento di incarichi tra loro non compatibili in base alle norme vigenti;
p) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
q) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

SEZIONE B - DANNI CORPORALI E MATERIALI

B.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, organizzative ed amministrative indicate sulla scheda di polizza.

B.2 - RISCHI COMPRESI

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni:
- derivanti da svolgimento di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Queste garanzie sono prestate con un massimo risarcimento pari a euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.

B.3 - RISCHI ESCLUSI

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, l'assicurazione non vale per i danni:
a) da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
c) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
d) conseguenti a maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, salvo che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificatamente riferite a rischi sismici;
e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge.

Inoltre, la garanzia non vale:
f) per i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si

siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

g) per i danni conseguenti a (salvo quanto previsto alla precedente condizione B.2)**:**
- **inquinamento in genere, comunque cagionato nonché a danno ambientale;**
- **esalazioni fumogene e/o gassose;**
- **scolo di acque di lavaggio o utilizzate per le lavorazioni;**
- **interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi sotterranei, di falde acquifere ed in quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**

h) attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;

i) per danni derivanti dall'attività di Responsabile Unico del Procedimento, come definito dal D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) per i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

SEZIONE C - NORME COMUNI ALLE SEZIONI "A" E "B"

C.1 - SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni o perdite patrimoniali derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché derivanti da sinistri indennizzabili ai termini di polizza.**

Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

C.2 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi nei medesimi territori.

C.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

C.4 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da questi denunciate alla Società, nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

L'Assicurato dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

C.5 - CESSAZIONE DELLA FUNZIONE

È data facoltà agli Assicurati o ai loro eredi, **escluso il caso di:**
- **cessazione dalla funzione per licenziamento da parte dell'Ente di appartenenza;**
- **radiazione o sospensione dell'Assicurato, per qualsiasi motivo, dall'albo professionale;**

di prorogare la garanzia, **a condizioni da concordare con la Società**, per le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della presente garanzia, che pervengano successivamente alla cessazione dell'incarico.

Tale facoltà si intende valida a condizione che:
- **la richiesta di copertura sia comunicata alla Società prima della cessazione del rapporto di impiego o del mandato con il Contraente;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **il presente contratto sia in vigore alla data della richiesta di copertura;**
- **l'Assicurato o i suoi eredi provvedano, entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione dalla funzione, al perfezionamento di apposita appendice di proroga contrattuale.**

C.6 - MASSIMALI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza, salvo dove diversamente regolamentato, del massimale indicato sulla scheda di polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
Relativamente alle perdite patrimoniali, comprese quelle direttamente cagionate allo Stato, alla Pubblica Amministrazione e all'Ente di appartenenza (responsabilità amministrativa e/o contabile), la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato nella scheda di polizza, per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di euro 500.000.

C.7 - FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro di euro 1.000, salvo che sia diversamente pattuito da norme specifiche contenute nel presente normativo.

40) DIPENDENTI TECNICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE A – PERDITE PATRIMONIALI

A.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, organizzative ed amministrative indicate sulla scheda di polizza.
La garanzia vale inoltre per le somme che l'Assicurato debba rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza:

- per perdite patrimoniali direttamente cagionate ai medesimi Enti (responsabilità amministrativa e/o contabile) **purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempre che l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge**;
- per perdite patrimoniali a seguito dell'esercizio di rivalsa da parte dei suddetti Enti che abbiano risarcito il terzo danneggiato.

La garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato.

A.2 - RISCHI COMPRESI

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per perdite patrimoniali:

- derivanti dallo svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa**;
- conseguenti a distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Queste garanzie sono prestate con un massimo risarcimento pari a euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

A.3 - RISCHI ESCLUSI

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, l'assicurazione non vale per perdite patrimoniali conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite pecuniarie derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
b) attività connesse all'assunzione e gestione del Personale;
c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società;
d) attività svolta per conto di soggetti diversi dall'ente di appartenenza indicato in polizza;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale, salvo quanto previsto al punto A.2**;**
f) omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, tanto obbligatorie quanto facoltative, e nel pagamento dei premi di assicurazione;
g) responsabilità da inadempimento contrattuale o responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
h) scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
i) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione od aventi, in ogni caso, natura ablatoria;
j) violazione di norme fiscali o pagamento di sanzioni di natura fiscale;
k) provvedimenti presi in assenza o in difformità anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento;
l) provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge e nei tempi indicati, all'organo di controllo o da questo annullati;
m) attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
n) svolgimento di incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, come definito dall'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
o) svolgimento di incarichi tra loro non compatibili in base alle norme vigenti;
p) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
q) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

SEZIONE B - DANNI CORPORALI E MATERIALI

B.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose nell'esercizio dell'attività professionale di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
La garanzia è estesa ai danni alle opere di natura edile progettate e/o soggette alla direzione lavori, nonché ai relativi impianti di servizi, **solo se provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse**.
La garanzia comprende anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone o per l'integrità di cose, **con l'obbligo, da parte dell'Assicurato, di darne immediato avviso alla Società**.

B.2 - RISCHI COMPRESI

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni:
- derivanti da svolgimento di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Queste garanzie sono prestate con un massimo risarcimento pari a euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.

B.3 - RISCHI ESCLUSI

Fermo restando le esclusioni indicate nell'Art. 15 delle Norme, l'assicurazione non vale:

a) se, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era:
- regolarmente iscritto al relativo albo professionale se laureato in architettura od ingegneria;
- in possesso della regolare abilitazione all'esercizio della professione (diploma di geometra o titoli equipollenti);

b) se i lavori progettati o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti;

c) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

d) per i danni derivanti da progettazione, direzione dei lavori o collaudo delle seguenti opere: veicoli, aeromobili, natanti, prodotti soggetti a fabbricazione in serie, apparecchiature per l'informatica e programmi software, impianti teleferici, strade ferrate e ferrovie, bacini, gallerie, dighe, opere subacquee, portuali e aeroportuali, piattaforme e impianti marittimi (offshore) per l'estrazione di petrolio o gas naturali;

e) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

f) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;

g) per danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

h) per i danni conseguenti a maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, salvo che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificatamente riferite a rischi sismici**;**

i) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge.

Inoltre, la garanzia non vale per i danni:

j) derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

k) conseguenti a (salvo quanto previsto alla precedente condizione B.2)**:**
- **inquinamento in genere, comunque cagionato nonché a danno ambientale;**
- **esalazioni fumogene e/o gassose;**
- **scolo di acque di lavaggio o utilizzate per le lavorazioni;**
- **interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi sotterranei, di falde acquifere ed in quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**

l) per danni derivanti dall'attività di Responsabile Unico del Procedimento, come definito dal D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

m) per i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

SEZIONE C - NORME COMUNI ALLE SEZIONI "A" E "B"

C.1 - SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni o perdite patrimoniali derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché derivanti da sinistri indennizzabili ai termini di polizza**.

Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

C.2 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi nei medesimi territori.

C.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

C.4 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da questi denunciate alla Società, nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

L'Assicurato dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

C.5 - CESSAZIONE DELLA FUNZIONE

È data facoltà agli Assicurati o ai loro eredi, escluso il caso di:

- **cessazione dalla funzione per licenziamento da parte dell'Ente di appartenenza;**
- **radiazione o sospensione dell'Assicurato, per qualsiasi motivo, dall'albo professionale;**

di prorogare la garanzia, **a condizioni da concordare con la Società**, per le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della presente garanzia, che pervengano successivamente alla cessazione dell'incarico.

Tale facoltà si intende valida a condizione che:

- **la richiesta di copertura sia comunicata alla Società prima della cessazione del rapporto di impiego o del mandato con il Contraente;**
- **il presente contratto sia in vigore alla data della richiesta di copertura;**
- **l'Assicurato o i suoi eredi provvedano, entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione dalla funzione, al perfezionamento di apposita appendice di proroga contrattuale.**

C.6 - MASSIMALI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza, salvo dove diversamente regolamentato, del massimale indicato sulla scheda di polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Relativamente alle perdite patrimoniali, comprese quelle direttamente cagionate allo Stato, alla Pubblica Amministrazione e all'Ente di appartenenza (responsabilità amministrativa e/o contabile), la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato nella scheda di polizza, per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di euro 500.000.

C.7 - FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro di euro 1.000, salvo che sia diversamente pattuito da norme specifiche contenute nel presente normativo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel mod. RCG55120)

A) PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi nei quali si svolge l'attività assicurata. Le garanzie sono estese ai rischi delle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, **esclusi parchi ed attrezzature sportive e per giochi.**

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
- **da spargimenti d'acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;**
- **da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

Limitatamente ai danni da spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di euro 100 per ciascun sinistro.

B) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga dell'Art. 15, lett. m) delle Norme, la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono tuttavia esclusi, relativamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 150 per ogni sinistro.

C) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso,** nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.

D) DANNI A COSE - SCOPERTO

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con un minimo di euro 500 per ciascun danno a cose.

E) SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI CIBI, BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI

L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione,** dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

F) DANNO BIOLOGICO - FRANCHIGIA € 2.500

La franchigia fissa ed assoluta prevista al punto 2), lett. b) dell'Art. 12 delle Norme viene ridotta a euro 2.500.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it

Mod. RCG55121

REALE GROUP

TOGETHERMORE

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutinitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® XXXXXX

Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici e da altre fonti controllate.